

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* **Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi** ..... 1
- \* **Regolamento (CE) n. 521/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'introduzione di limiti di tempo per le inchieste effettuate contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea e che modifica il regolamento (CEE) n. 2423/88** ..... 7
- \* **Regolamento (CE) n. 522/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo alla semplificazione delle procedure decisionali per taluni strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regolamenti (CEE) n. 2641/84 e (CEE) n. 2423/88** ..... 10
- \* **Regolamento (CE) n. 523/94 della Commissione, dell'8 marzo 1994, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 12
- Regolamento (CE) n. 524/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1197/93 e che porta a 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento tedesco ..... 16
- Regolamento (CE) n. 525/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2147/93 relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna ..... 18
- \* **Regolamento (CE) n. 526/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane** ..... 19
- Regolamento (CE) n. 527/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93 ..... 20

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 528/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	21
Regolamento (CE) n. 529/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	23
Regolamento (CE) n. 530/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	25
Regolamento (CE) n. 531/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	27

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

94/149/CECA, CE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 7 marzo 1994, recante modifica della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee** 29
- \* **Informazione per quanto riguarda gli accordi tra la Comunità europea e l'Ungheria sui vini** .....

**Commissione**

94/150/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1994, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti** .....

94/151/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1994, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali** .....

94/152/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1994, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi** .....

---

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 336/94 della Commissione, del 15 febbraio 1994, che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1994 e reca deroga, per tale trimestre al regolamento (CEE) n. 2377/80 (GU n. L 43 del 16.2.1994)** .....

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 520/94 DEL CONSIGLIO**

del 7 marzo 1994

**relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi<sup>(1)</sup>, la Comunità si era dotata di una procedura di gestione dei contingenti quantitativi basata sul principio della ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri, che può implicare la divisione del mercato comunitario e controlli alle frontiere interne per i prodotti in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta, dal 1° gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che è pertanto opportuno instaurare un nuovo sistema di gestione dei contingenti quantitativi rispondente al suddetto obiettivo e basato sul principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti fissati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

considerando che occorre prevedere la possibilità di scegliere tra diversi metodi di ripartizione, in funzione segnatamente della situazione del mercato comunitario, della natura dei prodotti, delle particolarità dei paesi fornitori e degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli che stabiliscono il principio della

presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali;

considerando che la gestione dei contingenti all'importazione o all'esportazione deve poggiare su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri conformemente ai criteri quantitativi stabiliti a livello comunitario;

considerando che la procedura di gestione da instaurare deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti e che i documenti rilasciati devono poter essere utilizzati in tutta la Comunità;

considerando che occorre organizzare in seno ad un comitato una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua attuazione non devono pregiudicare le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento i prodotti di cui all'allegato II del trattato, nonché i tessili o altri prodotti quando siano soggetti ad un regime comune d'importazione specifico che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti;

considerando che il presente regolamento deve sostituire il regolamento (CEE) n. 1023/70 e abrogare conseguentemente quest'ultimo; che, con il regolamento (CEE) n. 1024/70<sup>(2)</sup>, il Consiglio aveva reso applicabile il regolamento (CEE) n. 1023/70 ai dipartimenti francesi d'oltremare; che non risulta più necessario mantenere un regolamento distinto in quanto le disposizioni comuni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio della Comunità, quale definito nell'articolo 227 del trattato; che occorre pertanto abrogare anche il regolamento (CEE) n. 1024/70,

<sup>(1)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 1985.

<sup>(2)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

## PARTE PRIMA

### PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni relative alla gestione dei contingenti quantitativi all'importazione o all'esportazione, in appresso denominati « contingenti », che la Comunità fissa in via autonoma o convenzionale.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato II del trattato, né agli altri prodotti quando siano soggetti ad un regime comune specifico di importazione o di esportazione che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti.

#### Articolo 2

1. I contingenti, quanto prima dopo l'apertura, sono ripartiti tra i richiedenti. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 23, di ripartirli in diverse frazioni.

2. La gestione dei contingenti può in particolare essere effettuata mediante applicazione di uno dei metodi sottoindicati o di una combinazione dei medesimi :

- a) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, conformemente agli articoli da 6 a 11 ;
- b) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio « first come, first served »), conformemente all'articolo 12 ;
- c) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti al momento della presentazione delle domande (secondo la procedura detta dell'esame simultaneo), conformemente all'articolo 13.

3. Il metodo di ripartizione da adottare è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 23.

4. Qualora si constati che nessuno dei metodi indicati nel paragrafo 2 è adatto alle specifiche esigenze di un contingente aperto, la Commissione stabilisce un altro metodo appropriato secondo la procedura di cui all'articolo 23.

5. I quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati sono ridistribuiti secondo l'articolo 14 entro un termine che ne consente l'utilizzazione prima della fine del periodo contingente.

6. Salvo disposizioni diverse adottate all'atto della fissazione del contingente, l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti oggetto di contingente è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione o

d'esportazione rilasciata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento.

7. Gli Stati membri designano le autorità amministrative competenti per l'attuazione delle misure d'applicazione di loro pertinenza ai sensi del presente regolamento e ne informano la Commissione.

#### Articolo 3

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso di apertura dei contingenti precisando il metodo di ripartizione scelto, le condizioni di ammissibilità delle domande di licenze, i termini per la presentazione delle domande e l'elenco delle autorità nazionali competenti alle quali esse devono essere indirizzate.

#### Articolo 4

1. Qualsiasi importatore o esportatore della Comunità, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare per ciascun contingente o per le sue frazioni un'unica domanda di licenza alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro.

Se il contingente è limitato a una o più regioni della Comunità, tale domanda è presentata alle autorità competenti de(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) dell(a)(e) region(e)(i) interessat(a)(e).

2. Le domande di licenze devono essere presentate conformemente alle modalità fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

#### Articolo 5

La Commissione assicura che, tenuto conto della natura del prodotto oggetto del contingente, le licenze da rilasciare riguardino un quantitativo economicamente apprezzabile.

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI METODI DI GESTIONE

#### Sezione A

#### Metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali

#### Articolo 6

1. Quando i contingenti sono ripartiti in funzione delle correnti commerciali tradizionali, una parte del contingente è riservata agli importatori o esportatori tradizionali e il resto è assegnato agli altri importatori e esportatori.

2. Sono considerati importatori o esportatori tradizionali quelli che possono dimostrare di aver effettuato rispettivamente importazioni nella Comunità o esportazioni dalla medesima del o dei prodotti oggetto del contingente nel corso d'un periodo anteriore, detto periodo di riferimento.

3. La proporzione destinata agli importatori o esportatori tradizionali e il periodo di riferimento, nonché la proporzione destinata agli altri richiedenti, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 23.

4. Fino al 31 dicembre 1996 la Commissione assicura che la proporzione destinata agli altri richiedenti tenga conto, in misura rappresentativa, della situazione creata dall'esistenza delle restrizioni nazionali applicate ai sensi del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup> ed al regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario<sup>(2)</sup>.

5. La ripartizione è effettuata secondo i principi enunciati qui di seguito agli articoli da 7 a 11.

#### Articolo 7

Per partecipare all'assegnazione della parte del contingente loro destinata, nonché a titolo di giustificativo delle importazioni o esportazioni realizzate durante il periodo di riferimento, gli importatori o esportatori tradizionali allegano alla loro domanda di licenza:

- una copia certificata conforme della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione destinata all'importatore o all'esportatore, compilata a loro nome o, all'occorrenza, a nome dell'operatore di cui hanno ripreso l'attività;
- qualsiasi prova equivalente stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23.

#### Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il termine fissato nell'avviso di apertura del contingente, le informazioni relative al numero e al volume globale delle domande di importazione o di esportazione, ripartite tra importatori o esportatori tradizionali e altri importatori o esportatori, e a quelle delle importazioni o esportazioni

anteriori realizzate durante il periodo di riferimento dai richiedenti.

#### Articolo 9

La Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dagli Stati membri e determina nel modo seguente i criteri quantitativi secondo i quali devono essere soddisfatte le domande degli importatori o esportatori tradizionali:

- quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo pari o inferiore al quantitativo destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte nella loro integralità;
- quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo superiore a quello destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte proporzionalmente alla parte dei singoli richiedenti nel totale delle importazioni o esportazioni di riferimento;
- qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, l'eccedenza sarà ridistribuita secondo la procedura di cui all'articolo 14,

#### Articolo 10

La ripartizione della parte del contingente destinata agli importatori o esportatori non tradizionali viene effettuata conformemente all'articolo 12.

#### Articolo 11

In assenza di domande da parte di importatori o esportatori tradizionali, tutti gli importatori o esportatori richiedenti hanno accesso alla totalità del contingente o della frazione considerata.

In tal caso, la ripartizione viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 12.

#### Sezione B

#### Metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande

#### Articolo 12

1. Quando la ripartizione del contingente o di una frazione viene effettuata secondo il principio « first come, first served », la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 23, il quantitativo che ciascun operatore può ricevere fino a esaurimento del contingente.

Nel fissare tale quantitativo, uguale per tutti, si tiene conto della necessità di assegnare quantitativi economicamente apprezzabili in funzione della natura del prodotto in questione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2875/92 (GU n. L 287 del 2. 10. 1992, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2456/92 (GU n. L 252 del 31. 8. 1992, pag. 1).

2. Le domande di licenze sono soddisfatte previa verifica da parte delle autorità competenti del saldo comunitario disponibile, assegnando a ciascun importatore o esportatore il quantitativo di cui al paragrafo 1.

3. Il beneficiario di una licenza, non appena può provare di aver effettivamente importato o esportato la totalità dei prodotti per i quali la licenza gli è stata rilasciata, o una loro parte da definire secondo la procedura dell'articolo 23, è autorizzato a presentare una nuova domanda di licenza. Quest'ultima gli è rilasciata alle stesse condizioni della prima. Questa procedura può essere ripetuta fino ad esaurimento del contingente.

4. Al fine di garantire parità di accesso al contingente a tutti i richiedenti, nell'avviso di apertura del contingente la Commissione indica i giorni e le ore d'accesso del saldo comunitario disponibile.

### Sezione C

#### Metodo di ripartizione dei contingenti in proporzione ai quantitativi richiesti

##### Articolo 13

1. Quando la ripartizione dei contingenti è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, alle condizioni e nei termini stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 23, le informazioni relative alle domande di licenze da esse ricevute.

Dette informazioni comprendono l'indicazione del numero di richiedenti e il volume globale dei quantitativi richiesti.

2. Entro il termine fissato secondo la procedura dell'articolo 23 la Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri e determina il quantitativo del contingente o delle sue frazioni per il quale dette autorità devono rilasciare le licenze di importazione e di esportazione.

3. Quando il volume totale delle domande di licenze corrisponde ad un quantitativo pari o inferiore ai contingenti, le domande sono soddisfatte nella loro integralità.

4. Quando le domande hanno per oggetto un quantitativo superiore al volume del contingente esse sono soddisfatte proporzionalmente ai quantitativi richiesti.

### Sezione D

#### Criterio di ripartizione dei quantitativi da ridistribuire

##### Articolo 14

1. I quantitativi da ridistribuire sono determinati dalla Commissione in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 20.

2. Quando il metodo di ripartizione iniziale del contingente è quello di cui all'articolo 12, i quantitativi da ridistribuire sono immediatamente aggiunti dalla Commissione ai quantitativi eventualmente ancora disponibili o ricostituiscono il contingente qualora questo sia esaurito.

3. Quando la ripartizione iniziale è stata effettuata mediante l'applicazione di un altro metodo, i quantitativi da ridistribuire sono assegnati secondo la procedura prevista all'articolo 23.

In tal caso, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso di apertura complementare.

### PARTE TERZA

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE

##### Articolo 15

1. In caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 12, gli Stati membri rilasciano le licenze senza indugio previa verifica del saldo comunitario disponibile.

2. Negli altri casi :

- la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri, entro un termine da stabilire secondo la procedura dell'articolo 23, i quantitativi per i quali esse rilasciano le licenze ai diversi richiedenti e ne informa gli altri Stati membri ;
- le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le licenze d'importazione o d'esportazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione della Commissione o entro i termini stabiliti da questa ;
- le suddette autorità informano la Commissione del rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione.

##### Articolo 16

Il rilascio delle licenze può essere subordinato al deposito di una garanzia, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

##### Articolo 17

1. Le licenze d'importazione o d'esportazione autorizzano a importare o a esportare i prodotti oggetto di contingente e sono valide in tutta la Comunità, qualunque sia il luogo d'importazione o d'esportazione indicato dall'operatore nella sua domanda.

Se il contingente è limitato a una o a più regioni della Comunità, le licenze d'importazione o d'esportazione sono valide solo nei(IIo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) region(e)(i) interessat(a)(e).

2. La durata della validità delle licenze d'importazione o d'esportazione che devono essere rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di quattro mesi. Tuttavia può essere fissata una durata diversa, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

3. I titolari di licenze d'importazione o d'esportazione possono, su richiesta, ottenerne estratti dalle autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato la licenza.

Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle corrispondenti licenze nei limiti del quantitativo per il quale le licenze sono state rilasciate.

4. Le domande di licenze d'importazione o d'esportazione, le licenze e i relativi estratti sono redatti su formulari conformi al modello le cui caratteristiche sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

#### *Articolo 18*

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 23, le licenze d'importazione o d'esportazione, nonché i relativi estratti, non possono essere oggetto di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare al quale il documento è stato rilasciato nominativamente.

#### *Articolo 19*

1. Le licenze d'importazione o d'esportazione e i relativi estratti non utilizzati, del tutto o in parte, devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituiti alle autorità competenti dello Stato membro che li ha rilasciati entro i dieci giorni lavorativi successivi alla relativa data di scadenza.

2. Qualora il rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata, salvo casi di forza maggiore, in caso di mancato rispetto del termine indicato nel paragrafo 1.

#### *Articolo 20*

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengono a conoscenza e al più tardi entro i venti giorni successivi alla data di scadenza delle licenze, i quantitativi di contingente assegnati e non utilizzati, ai fini della loro redistribuzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.

#### *Articolo 21*

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione, entro la fine di ogni mese, in merito ai quantitativi di prodotti contingentati importati o esportati nel mese precedente.

## PARTE QUARTA

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 22*

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

#### *Articolo 23*

1. Nel caso in cui sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.

Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine previsto al paragrafo precedente.

#### *Articolo 24*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23. Le stesse definiscono in particolare l'attuazione dei metodi di ripartizione, le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri e le misure intese a garantire l'osservanza del presente regolamento.

#### *Articolo 25*

1. Le informazioni che il Consiglio, la Commissione o gli Stati membri ricevono in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.

2. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, non divulgano le informazioni per le quali hanno ricevuto una domanda di trattamento riservato, debitamente giustificata, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite.

3. Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità comunitarie, di informazioni di carattere generale e, in particolare, delle ragioni sulle quali sono fondate le decisioni prese in virtù del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova sui quali le autorità comunitarie si basano per quanto necessario ai fini della giustificazione degli argomenti addotti in sede di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle parti interessate a che i loro segreti professionali non siano rivelati.

#### *Articolo 26*

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari e collaborano per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità relative alla

comunicazione e alla diffusione dei dati sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

#### *Articolo 27*

I regolamenti (CEE) n. 1023/70 e (CEE) n. 1024/70 sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come relativi al presente regolamento.

#### *Articolo 28*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. PANGALOS

## REGOLAMENTO (CE) N. 521/94 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1994

relativo all'introduzione di limiti di tempo per le inchieste effettuate contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea e che modifica il regolamento (CEE) n. 2423/88

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve essere basata su principi uniformi, in particolare per quanto riguarda la difesa commerciale;

considerando che gli strumenti di difesa commerciale, specialmente riguardo alle pratiche commerciali sleali, sono un complemento indispensabile del sistema di mercato aperto e di correttezza commerciale, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso degli scambi a livello mondiale;

considerando che a tal fine è stato istituito il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>;

considerando che, in seguito all'attuazione del mercato interno nel 1992, è opportuno migliorare il funzionamento di detto strumento di difesa commerciale, tra l'altro rispetto alla durata delle inchieste svolte nell'ambito dello strumento stesso;

considerando che è quindi opportuno e necessario introdurre limiti di tempo per le inchieste a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88;

considerando che per le denunce presentate nei confronti di importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le conclusioni provvisorie e definitive; che è inoltre opportuno che le decisioni definitive, positive o negative, siano prese rapidamente in conformità alle obbligazioni internazionali;

considerando che, affinché i limiti di tempo possano essere rispettati, è necessario stabilire il ricorso alla campionatura in presenza di un numero elevato di parti interessate, definire i periodi entro i quali le osservazioni e le informazioni devono essere presentate alla Commissione per poter essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta, precisare quali parti possono esaminare le

informazioni di cui dispone la Commissione e chiedere di essere informate in merito agli elementi essenziali in base ai quali si propone l'istituzione di misure definitive, nonché chiarire le conseguenze della mancata cooperazione, parziale o totale, delle parti interessate;

considerando che è inoltre necessario stabilire che le consultazioni con gli Stati membri in sede di comitato consultivo devono essere tenute entro un termine sufficiente affinché siano rispettati i limiti di tempo;

considerando che è opportuno semplificare le procedure stabilendo che i dazi provvisori possono essere istituiti per un periodo di sei mesi invece che per un periodo iniziale di quattro mesi che può essere successivamente prorogato di due mesi;

considerando che anche le inchieste relative ai riesami devono essere concluse rapidamente;

considerando inoltre che è assolutamente necessario collegare l'attuazione del presente regolamento alla creazione delle indispensabili strutture amministrative all'interno dei servizi della Commissione; che il Consiglio dovrebbe pertanto specificare, in una decisione da adottare a maggioranza qualificata entro il 1° aprile 1995, le denunce, i procedimenti e le inchieste cui si applica il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2423/88 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 2, paragrafo 13, il titolo è sostituito dal titolo « G. Tecniche di calcolo delle medie » e il terzo trattino è soppresso.

2) All'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase:

« Si ritiene che una denuncia sia stata presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di un riconoscimento di ricevuta da parte della Commissione. »

3) All'articolo 5, paragrafo 5 è aggiunta la seguente frase:

« ... entro un mese a decorrere dalla data della presentazione della denuncia alla Commissione. »

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 522/94 (vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale).

- 4) All'articolo 6, paragrafo 1, ultimo comma è aggiunta la seguente frase :
- «... e in ogni caso entro un termine sufficiente affinché siano rispettati i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.»
- 5) All'articolo 6, paragrafo 3 è aggiunto il seguente testo :
- «... che è stabilita dal presidente a condizione che essa possa essere tenuta entro un termine che consenta di rispettare i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.»
- 6) Nella prima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, la parola «immediatamente» è soppressa e il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente :
- a) iniziare una procedura entro un mese a decorrere dalla data della presentazione della denuncia e pubblicare un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; tale avviso deve indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso deve inoltre stabilire i periodi entro i quali le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso deve inoltre precisare il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.»
- 7) All'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo :
- c) Qualora il numero delle parti interessate sia elevato, l'inchiesta può essere limitata a un campione delle parti, dei prodotti o delle transazioni che può essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.»
- 8) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) è sostituito dal seguente :
- a) La Commissione offre ai ricorrenti, agli importatori, agli utilizzatori e alle organizzazioni di consumatori che si sono manifestati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.»
- 9) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) è sostituito dal testo seguente :
- b) Qualora una parte interessata o un paese terzo rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento oppure stabiliti dalla Commissione a norma del presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l'indagine, possono essere elaborate conclusioni finali o preliminari, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se constata che una parte interessata o un paese terzo hanno fornito informazioni false o fuorvianti, la Commissione non ne tiene conto e utilizza i dati disponibili.»
- 10) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) è sostituito dal testo seguente :
- a) Un'inchiesta è di norma conclusa entro un anno. In ogni caso, le inchieste antisovvenzioni devono essere concluse entro 13 mesi e le inchieste antidumping entro 15 mesi a decorrere dall'apertura, con la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 9 oppure con l'adozione di misure definitive ai sensi dell'articolo 12.»
- 11) All'articolo 11, paragrafo 1, prima frase sono aggiunte le seguenti parole :
- «entro 9 mesi a decorrere dall'apertura dell'inchiesta.»
- 12) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :
5. I dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi. Tuttavia, qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una notifica della Commissione, i dazi antidumping provvisori possono avere una validità massima di sei mesi.»
- 13) All'articolo 14, paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase :
- «Le inchieste relative ai riesami devono di norma essere concluse entro 15 mesi a decorrere dalla data dell'apertura.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica unicamente alle denunce presentate e ai procedimenti e alle inchieste di riesame avviati dopo le date che saranno specificate dal Consiglio in una decisione da adottarsi a maggioranza qualificata entro il 1° aprile 1995 in base ad una proposta che la Commissione presenterà al Consiglio non appena saranno disponibili le necessarie risorse di bilancio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. PANGALOS

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 522/94 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1994

**relativo alla semplificazione delle procedure decisionali per taluni strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regolamenti (CEE) n. 2641/84 e (CEE) n. 2423/88**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che la politica commerciale comune deve essere basata su principi uniformi, in particolare riguardo alla difesa commerciale;

considerando che gli strumenti di difesa commerciale, in particolare per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, sono un elemento indispensabile di un sistema basato su un mercato aperto e sulla correttezza commerciale, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali;

considerando che, a causa della realizzazione del mercato interno nel 1992, è opportuno migliorare il funzionamento degli strumenti di difesa commerciale contro le pratiche commerciali sleali;

considerando che è quindi opportuno semplificare le procedure decisionali stabilite in taluni strumenti di difesa commerciale, in particolare le procedure seguite per imporre dazi antidumping e compensativi definitivi;

considerando che è inoltre opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le politiche commerciali illecite<sup>(2)</sup> per quanto concerne il meccanismo decisionale comunitario per l'apertura, l'espletamento e la conclusione delle procedure di composizione delle controversie nel quadro delle pertinenti norme multilaterali;

considerando che, per coerenza, le stesse procedure debbono applicarsi ad altre eventuali procedure internazionali di composizione delle controversie nel settore della politica commerciale comune che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/84, nella misura in cui ciò non sia già avvenuto;

considerando che, affinché la Comunità possa agire tempestivamente a difesa dei suoi interessi commerciali, si deve prevedere la possibilità di avviare, se del caso, procedure internazionali di composizione delle controversie senza previa apertura della procedura d'esame di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2641/84;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importa-

zioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(3)</sup> e il regolamento (CEE) n. 2641/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### TITOLO I

#### Dazi antidumping e compensativi

##### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2423/88 è modificato come segue:

- 1) Nell'ultima frase dell'articolo 11, paragrafo 6, alle parole « maggioranza qualificata » si sostituiscono le parole « maggioranza semplice ».
- 2) Nell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, lettera a), alle parole « maggioranza qualificata » si sostituiscono le parole « maggioranza semplice ».

### TITOLO II

#### Rafforzamento della politica commerciale in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite

##### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2641/84 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
 

« Esso si applica in particolare all'apertura, al successivo espletamento e alla chiusura delle procedure internazionali di composizione delle controversie nel settore della politica commerciale comune. »
- 2) Nell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:
 

« Egli ne informa anche il comitato speciale di cui all'articolo 113 ». »
- 3) Nell'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
 

« 1. Qualora risulti, a meno che la situazione di fatto e di diritto sia tale da non richiedere una procedura d'esame, a seguito della procedura d'inchiesta, che

<sup>(1)</sup> GU n. C 44 del 14. 2. 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 521/94 (vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).

un'azione è necessaria nell'interesse della Comunità al fine di :».

4) L'articolo 11 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 11*

**Meccanismo decisionale**

1. Le decisioni di cui agli articoli 9 e 10 sono adottate a norma delle seguenti disposizioni.

2. Quando la Comunità segue procedure internazionali formali di consultazione o di composizione delle controversie, le decisioni di ricorso a queste procedure e quelle relative al loro espletamento sono adottate in base al disposto dell'articolo 12.

3. Qualora, avendo operato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento, la

Comunità debba decidere in merito a misure di politica commerciale da prendere, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 113 del trattato, a maggioranza qualificata, entro e non oltre il trentesimo giorno lavorativo dopo ricezione della proposta.»

TITOLO III

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2 che entrano in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. PANGALOS

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 523/94 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 marzo 1994

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 <sup>(2)</sup>, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato dal regolamento (CE) n. 3665/93 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1994.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 335 del 31. 12. 1993, pag. 1.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	33,76	1 345	255,57	65,34	222,27	9 488	26,70	64 417	73,35	25,62
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	19,96	795	151,10	38,63	131,41	5 609	15,78	38 086	43,37	15,15
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	27,01	1 076	204,47	52,28	177,83	7 591	21,36	51 538	58,69	20,50
1.40	0703 20 00	Agli	152,01	6 057	1 150,59	294,18	1 000,70	42 716	120,21	290 010	330,25	115,36
1.50	ex 0703 90 00	Porri	60,85	2 424	460,56	117,76	400,56	17 098	48,12	116 087	132,19	46,17
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2 331	438,81	113,34	385,48	15 133	43,14	104 614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,71	2 172	405,33	104,22	354,64	14 950	41,74	101 870	116,85	40,02
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	21,65	862	163,87	41,90	142,52	6 083	17,12	41 304	47,03	16,43
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	79,26	3 206	598,09	153,78	523,30	22 060	61,59	150 316	172,41	59,05
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	45,09	1 796	341,29	87,26	296,83	12 670	35,65	86 023	97,96	34,22
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	40,96	1 632	310,06	79,27	269,67	11 511	32,39	78 153	88,99	31,08
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	25,44	1 013	192,57	49,23	167,48	7 149	20,12	48 538	55,27	19,30
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	99,66	3 971	754,37	192,88	656,10	28 006	78,81	190 142	216,53	75,63
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	87,71	3 494	663,86	169,73	577,38	24 646	69,36	167 328	190,55	66,56
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	235,70	9 391	1 783,97	456,13	1 551,57	66 230	186,39	449 655	512,06	178,87
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	222,65	8 871	1 685,23	430,88	1 465,69	62 564	176,07	424 767	483,71	168,97
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli ( <i>Phaseolus</i> Ssp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi)	243,95	9 720	1 846,47	472,11	1 605,93	68 551	192,92	465 409	530,00	185,13
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	89,96	3 584	680,91	174,10	592,21	25 279	71,14	171 627	195,44	68,27
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	622,10	24 787	4 708,60	1 203,91	4 095,20	174 808	491,96	1 186 814	1 351,52	472,11
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	176,40	7 185	1 343,87	339,07	1 171,98	48 656	140,62	335 619	380,68	133,56
1.210	0709 30 00	Melanzane	131,75	5 249	997,19	254,96	867,28	37 021	104,18	251 345	286,22	99,98
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste ( <i>Apium graveolens</i> , var. <i>dulce</i> )	46,49	1 852	351,87	89,96	306,03	13 063	36,76	88 691	100,99	35,28
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	597,24	24 693	4 608,56	1 140,32	3 976,20	164 183	486,99	1 109 159	1 280,76	465,59
1.240	0709 60 10	Peperoni	149,18	5 944	1 129,15	288,70	982,06	41 920	117,97	284 606	324,10	113,21
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2 966	558,22	144,18	490,38	19 251	54,88	133 083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	27,29	1 087	206,58	52,81	179,67	7 669	21,58	52 069	59,29	20,71
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	50,46	2 010	381,95	97,66	332,19	14 180	39,90	96 273	109,63	38,29
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni ( <i>Castanea</i> spp.), freschi	83,78	3 378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20												
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	39,04	1 555	295,55	75,56	257,05	10 972	30,88	74 496	84,83	29,63
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	160,01	6 375	1 211,08	309,65	1 053,31	44 962	126,53	305 257	347,62	121,43

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	169,72	6762	1284,58	328,44	1117,23	47690	134,21	323781	368,71	128,79
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	35,84	1428	271,30	69,36	235,96	10072	28,34	68382	77,87	27,20
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	57,81	2303	437,58	111,88	380,57	16245	45,71	110293	125,60	43,87
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	33,52	1356	252,99	65,04	221,35	9331	26,05	63583	72,93	24,97
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	86,05	3428	651,33	166,53	566,48	24181	68,05	164171	186,95	65,30
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	40,59	1642	306,32	78,76	268,01	11298	31,54	76985	88,30	30,24
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	33,98	1355	257,38	65,81	223,93	9544	26,91	64029	73,85	25,88
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	49,91	1989	377,83	96,60	328,61	14027	39,47	95233	108,45	37,88
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	23,90	952	180,91	46,25	157,34	6716	18,90	45600	51,92	18,13
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	132,90	5295	1005,93	257,20	874,89	37345	105,10	253548	288,73	100,86
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	28,65	1141	216,86	55,44	188,61	8051	22,65	54660	62,24	21,74
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	50,21	2000	380,04	97,17	330,53	14109	39,70	95791	109,08	38,10
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	133,84	5332	1013,01	259,01	881,04	37608	105,84	255331	290,76	101,57
2.110	0807 10 10	Cocomeri	60,75	2420	459,87	117,58	399,96	17073	48,04	115913	132,00	46,11
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	54,29	2163	410,96	105,07	357,42	15257	42,93	103583	117,95	41,20
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	129,13	5145	977,43	249,91	850,09	36287	102,12	246363	280,55	98,00
2.130	0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 81 0808 10 83 0808 10 89	Mele	65,74	2619	497,57	127,22	432,75	18472	51,98	125415	142,82	49,88
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	229,68	9151	1738,41	444,48	1511,94	64539	181,63	438171	498,98	174,30
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	56,57	2254	428,19	109,48	372,41	15896	44,73	107927	122,90	42,93

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.150	0809 10 00	Albicocche	154,35	6 189	1 165,71	300,24	1 018,91	43 202	120,39	291 030	336,44	115,54
2.160	0809 20 20 0809 20 40 0809 20 60 0809 20 80	Ciliegie	105,23	4 219	794,77	204,70	694,68	29 455	82,08	198 422	229,38	78,77
2.170	ex 0809 30 90	Pesche	109,93	4 380	832,08	212,74	723,68	30 891	86,93	209 727	238,83	83,42
2.180	ex 0809 30 10	Pesche noci	134,73	5 368	1 019,76	260,73	886,91	37 859	106,54	257 033	292,70	102,24
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	129,57	5 162	980,70	250,75	852,94	36 409	102,46	247 189	281,49	98,33
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	212,51	8 467	1 608,50	411,27	1 398,96	59 716	168,06	405 428	461,69	161,27
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 232,1	49 408	9 305,36	2 396,74	8 133,50	344 866	961,01	2 323 153	2 685,64	922,33
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	102,94	4 142	776,64	201,08	684,00	27 469	82,98	185 034	226,07	78,92
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	93,82	3 762	708,59	182,50	619,35	26 261	73,18	176 905	204,50	70,23
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	48,29	1 953	364,38	93,69	318,81	13 439	37,52	91 577	105,04	35,97
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	110,00	4 382	832,00	213,00	724,00	30 909	87,00	209 770	239,00	83,4
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	179,77	7 162	1 360,66	347,89	1 183,40	50 514	142,16	342 957	390,55	136,42

**REGOLAMENTO (CE) N. 524/94 DELLA COMMISSIONE**

del 9 marzo 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1197/93 e che porta a 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1197/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/94<sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che con una comunicazione in data 24 febbraio 1994 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 100 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1197/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1197/93 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 600 000 tonnellate di segala da foraggio, che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 600 000 tonnellate di segala da foraggio figurano nell'allegato I.»

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1197/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 47.

*ALLEGATO**\* ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	273 454
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	73 155
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	194 719
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	58 672

**REGOLAMENTO (CE) N. 525/94 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 1994****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2147/93 relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>,considerando che con il regolamento (CEE) n. 2147/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3360/93 <sup>(6)</sup>, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo prodotto in Spagna verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2147/93 è modificato come segue:

« 1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 550 000 t di orzo prodotto in Spagna. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 109.<sup>(6)</sup> GU n. L 302 del 9. 12. 1993, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 526/94 DELLA COMMISSIONE**

del 9 marzo 1994

**recante deroga al regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 14 e 30,considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito, tra l'altro, le modalità relative alla concessione di anticipi e, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, l'obbligo della costituzione di una cauzione al momento della presentazione della domanda di anticipo; che l'importo della cauzione è stabilito in funzione dell'ammontare degli anticipi fissato per un dato anno, i quali dipendono dall'importo definitivo dell'aiuto compensativo versato per la commercializzazione di banane nel corso dell'anno precedente;

considerando che non è stato ancora possibile stabilire l'importo definitivo dell'aiuto compensativo per il secondo semestre del 1993; che è pertanto opportuno, per la prima domanda di anticipo relativa al 1994 che gli operatori dovranno presentare entro il 10 marzo, istituire una deroga che consenta di costituire la cauzione successivamente e comunque prima del versamento del primo anticipo;

considerando che è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, in modo da produrre pienamente gli effetti perseguiti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1858/93, la cauzione relativa alla prima domanda di anticipo per le banane comunitarie commercializzate nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 1994 è costituita anteriormente al pagamento dell'anticipo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 527/94 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 1994****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(4)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la quarantesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 35,679 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 528/94 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/94<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8 marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.<sup>(6)</sup> GU n. L 64 dell'8. 3. 1994, pag. 6.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	33,03 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	33,03 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	33,03 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	33,03 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	38,31
1701 99 10	38,31
1701 99 90	38,31 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CE) N. 529/94 DELLA COMMISSIONE**

del 9 marzo 1994

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 471/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 509/94<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 471/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi

nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 471/94 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 59 del 3. 3. 1994, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 64 dell'8. 3. 1994, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	29,66 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	29,39 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	29,66 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	29,39 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3224
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	32,24
1701 99 10 910	32,85
1701 99 10 950	32,85
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3224

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 530/94 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8 marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	91,44 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	91,44 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	0 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 90 91	97,45
1001 90 99	97,45 <sup>(6)</sup>
1002 00 00	118,12 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	121,79
1003 00 90	121,79 <sup>(6)</sup>
1004 00 00	96,11
1005 10 90	91,44 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	91,44 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	99,84 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	30,32 <sup>(7)</sup>
1008 20 00	44,87 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	0 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	0
1101 00 00	174,09 <sup>(8)</sup>
1102 10 00	202,91
1103 11 10	28,38
1103 11 90	197,72
1107 10 11	184,34
1107 10 19	140,49
1107 10 91	227,67 <sup>(10)</sup>
1107 10 99	172,86 <sup>(9)</sup>
1107 20 00	199,65 <sup>(10)</sup>

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(<sup>8</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(<sup>9</sup>) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(<sup>10</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 531/94 DELLA COMMISSIONE**

del 9 marzo 1994

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8

marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	3,36	3,36	3,36
0712 90 19	0	3,36	3,36	3,36
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	3,36	3,36	3,36
1005 90 00	0	3,36	3,36	3,36
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1994

recante modifica della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee

(94/149/CECA, CE)

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che in virtù della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom<sup>(2)</sup> così modificata, il Tribunale di primo grado è competente a conoscere praticamente tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale adottate in caso di antidumping e di sovvenzioni nel quadro dell'applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea, l'entrata in vigore della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE è stata rinviata ad una data ulteriore;

considerando che, data l'evoluzione verificatasi da allora, è opportuno decidere l'entrata in vigore di questa parte della suddetta decisione,

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 3 della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

« tuttavia, per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35 e dell'articolo 40, primo e secondo comma del trattato CECA e concernenti atti relativi all'applicazione dell'articolo 74 di detto trattato, nonché per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 173, quarto comma, dell'articolo 175, terzo comma e dell'articolo 178 del trattato CE e concernenti misure di protezione commerciale contemplate dall'articolo 113 di questo trattato in caso di antidumping e di sovvenzioni, essa entra in vigore il 15 marzo 1994. »

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. PANGALOS

<sup>(1)</sup> GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1.

**Informazione per quanto riguarda gli accordi<sup>(1)</sup> tra la Comunità europea e l'Ungheria sui vini**

Essendo state concluse e debitamente notificate le necessarie procedure di ratifica, l'accordo relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini è entrato in vigore il 1° dicembre 1993 e l'accordo sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini entrerà in vigore il 1° aprile 1994.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 31. 12. 1993.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1994

**che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti**

(94/150/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti<sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione 93/401/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, in mancanza della scheda sui requisiti comunitari prevista dall'articolo 4 della direttiva 92/34/CEE la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 1993, con decisione 93/401/CEE, il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 di detta direttiva;

considerando che le condizioni comunitarie sono state ora definite dalla direttiva 93/48/CEE della Commissione<sup>(3)</sup> e sono entrate in vigore il 1° gennaio 1994;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 92/34/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

considerando che la Commissione non dispone attualmente di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi, per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

considerando che gli Stati membri hanno importato fino ad oggi materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli

Stati membri ad applicare alle importazioni di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la commercializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 2 della succitata direttiva;

considerando che i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1 della stessa direttiva;

considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE;

considerando che il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, non si è pronunciato entro il termine assegnato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/34/CEE è prorogato al 31 dicembre 1994.

### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 250 del 7. 10. 1993, pag. 1.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 15 febbraio 1994

**che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali**

(94/151/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali<sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione della Commissione 93/399/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, in mancanza della scheda sui requisiti comunitari previsti dall'articolo 4 della direttiva 91/682/CEE, la decisione 93/399/CEE ha prorogato al 31 dicembre 1993 il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 di detta direttiva 91/682/CEE;

considerando che le condizioni comunitarie sono state ora definite dalla direttiva 93/49/CEE della Commissione<sup>(3)</sup> e sono entrate in vigore il 1° gennaio 1994;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 91/682/CEE, la Commissione stabilisce se le piante ornamentali e i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, alle piante ornamentali e ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

considerando che la Commissione non dispone attualmente di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi, per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

considerando che gli Stati membri hanno importato fino ad oggi piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare alle

importazioni di piante ornamentali e di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la commercializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 2 della succitata direttiva;

considerando che le piante ornamentali e i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1 della stessa direttiva;

considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE;

considerando che il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali non si è pronunciato nel termine assegnato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 91/682/CEE è prorogato al 31 dicembre 1994.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 250 del 7. 10. 1993, pag. 9.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1994

che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

(94/152/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi<sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione 93/400/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, in mancanza di condizioni comunitarie della scheda sui requisiti prevista dall'articolo 4 della direttiva 92/33/CEE, la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 1993, con decisione 93/400/CEE, il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva;

considerando che le condizioni comunitarie sono state ora definite dalla direttiva 93/61/CEE della Commissione<sup>(3)</sup> e sono entrate in vigore il 1° gennaio 1994;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 92/33/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

considerando che la Commissione non dispone attualmente di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

considerando che gli Stati membri hanno importato fino ad oggi piantine di ortaggi e materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare alle importazioni di piantine di ortaggi e di

materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la commercializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 2 della succitata direttiva;

considerando che le piantine di ortaggi e il materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1 della stessa direttiva;

considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE;

considerando che il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi non si è pronunciato entro il termine assegnato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/33/CEE è prorogato al 31 dicembre 1994.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 250 del 7. 10. 1993, pag. 19.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 336/94 della Commissione, del 15 febbraio 1994, che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1994 e reca deroga, per tale trimestre al regolamento (CEE) n. 2377/80**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 43 del 16 febbraio 1994)*

Pagina 9, articolo 1, paragrafo 7, lettera b), alla seconda riga :

*anziché:* «... agli altri operatori»,

*leggi:* «... agli operatori».

---